



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero 60 del Ruolo Generale dei procedimenti unitari dell'anno 2023 avente ad oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto

**DA**

**RICORRENTE**

**CONCLUSIONI**

Alla udienza del 19/4/2023, il creditore Amco s.p.a. ha chiesto la parziale revoca delle misure protettive.

La ricorrente, con l'ausilio dell'OCC ai sensi dell'art. 68 co. 1 CCII, a seguito delle integrazioni ha rinnovato l'istanza di omologa del piano, nella versione da ultimo aggiornata e depositata il 21/6/2024.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss CCII.

Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, la ricorrente possiede lo *status* di **sovraindebitato** ex art. 2 lett. c) CCII, per l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con i soli redditi disponibili. Come attestato dall'OCC, il reddito della debitrice proviene essenzialmente da canoni di locazione per un importo annuo di € 13.160,64, che è insufficiente a fronteggiare l'intera debitoria accumulata, pari ad € 1.708.438,10.

A fronte degli scarsi redditi disponibili, viene messa a disposizione dei creditori una quota del reddito dei figli della debitrice in 188 rate da € 1.228,18 mensili fabbisogno familiare, oltre a somme liquide





giacenti per € 35.000,00 da corrispondere in un'unica soluzione, esborsi reputati sostenibili dall'OCC a fronte di € 1.568,53 mensili necessari al fabbisogno familiare.

La debitrice riveste inoltre la qualifica di **consumatore**, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, perché non svolge alcuna attività di impresa, sebbene la quota più significativa della debitoria accumulata dipenda dalla fideiussione *omnibus* rilasciata per i debiti di impresa della Ideal Plastik s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli nord 9/2013, nella quale il coniuge possedeva una partecipazione sociale minoritaria.

In applicazione del criterio generale fissato dall'art. 3 co. 1 lett. a) Cod. Cons., è consumatore qualunque persona fisica che stipuli un contratto per finalità private; analogamente va qualificato consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, secondo un accertamento calato sulla fattispecie concreta (Cass. civ. 16/01/2020, n.742).

La qualifica da attribuire al garante non segue dunque la natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto la finalità perseguita, privata o professionale, secondo il criterio originario stabilito dal codice del consumo.

Il principio è stato dapprima sancito dalla Corte di Giustizia UE, sentenza del 9 dicembre 2015, C-74/15, a proposito dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE: *“nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”*.

Questo orientamento è stato poi diffusamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fino ad essere definitivamente accolto dalle sezioni unite della Suprema Corte: *“il fideiussore, persona fisica, non è un professionista ‘di riflesso’, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito... le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore (Cass. civ. sez. un., 27/02/2023, n. 5868)”*. Anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che è *“consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel*





*senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cassazione civ., 07/05/2024, n. 12286).*

Nella fattispecie,  ha rilasciato una fideiussione in favore della società Ideal Plastik s.r.l., pur senza avere ricoperto incarichi sociali né amministrativi al suo interno (cfr. visura all'allegato n. 6). Manca, dunque, un collegamento funzionale apprezzabile tra il garante e l'attività di impresa svolta dal soggetto garantito. Piuttosto, la stessa ha dichiarato di avere rilasciato la garanzia nell'interesse del coniuge, che all'epoca era socio della Ideal Plastik s.r.l., e dunque in funzione di un interesse squisitamente privato. Ne consegue che alla debitrice non possa essere negata né la qualifica di consumatore, né la facoltà di accedere all'istituto in oggetto.

La **domanda** presentata è completa del contenuto minimo imposto dall'art. 67 co. 2 CCII.

Nell'espone l'elenco dei **creditori**, l'OCC ha chiarito che la debitoria deriva prevalentemente da rapporti di natura bancaria.

La quota più significativa è composta dalla garanzia fideiussoria rilasciata in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.s. il 6/4/2005 e revocata il 18/11/2010, a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future della società Ideal Plastik s.r.l., per un ammontare complessivo di € 1.523.776,91. È incluso inoltre un credito vantato da Crédit Agricole Italia s.p.s. per € 83.786,73 munito di privilegio ipotecario, discendente dal contratto di mutuo ipotecario originariamente stipulato con Banca Intesa s.p.a. il 17.02.2005.

Per la minor parte, la debitoria riguarda tributi non pagati, ai quali vanno aggiunti i compensi dei professionisti che hanno lavorato per la presentazione del piano, da soddisfare in prededuzione.

Nella esposizione della **situazione patrimoniale**, la debitrice ha dichiarato di essere titolare di beni immobili, oggetto della procedura esecutiva immobiliare attualmente sospesa. Sul piano reddituale, ha inoltre dichiarato di essere percettore di canoni di locazione, comunque insufficienti ad onorare le obbligazioni assunte.

A sostegno della fattibilità economica del piano ed a garanzia della sua buona riuscita, i **terzi**   
 si sono obbligati al pagamento delle rate sino a concorrenza dell'importo





di € 1.700,00 mensili, impegno giudicato sostenibile dall'OCC sulla base dei redditi disponibili (cfr. pp. 35-36 della relazione).

Nel **piano** si propone quindi il pagamento dei creditori, con l'ausilio di finanza esterna, in misura integrale per i professionisti, differito per l'OCC nel rispetto dell'art. 72 co. 4 CCII, nella misura del 67,00% del credito al creditore ipotecario e agli altri creditori privilegiati e infine il pagamento falcidiato al 10,00% per i creditori chirografari, stante l'incapienza dell'attivo disponibile, in 188 rate mensili di € 1.228,18 cadauna, oltre ad un'attribuzione *una tantum* di € 35.000,00 da versare al momento dell'omologa del piano.

Nella relazione particolareggiata l'OCC, dott. Francesco Corbello, ha attestato la completezza della documentazione offerta, la fattibilità del piano e l'assenza di cause ostative alla sua omologa.

La domanda appare correttamente impostata sotto il profilo del pari trattamento dei creditori concorsuali (cd. *par condicio creditorum*) e del rispetto delle **cause legittime di prelazione**.

Ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII, “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”;

La legge non esclude la possibilità di offrire una soddisfazione non integrale al creditore ipotecario o privilegiato. Questa possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che sia dimostrata l'impossibilità, in caso di liquidazione del bene, di ritrarre utilità ulteriori a quelle offerte nel piano, avuto riguardo al valore di mercato del bene su cui insiste la causa di prelazione.

Il compito di verificare la fattibilità della **falcidia** è affidato espressamente dalla legge all'OCC ed è oggetto del sindacato di ammissibilità del Tribunale sulla proposta di ristrutturazione.

Di conseguenza, l'OCC ha parametrato la proposta sul contenuto della perizia di parte redatta dall'arch. Francesco Iovinella, che ha stimato il valore dell'immobile in € 75.382,50 (allegato n. 24). Considerato che non è stata ancora acquisita alcuna perizia in seno alla procedura esecutiva, come chiarito da ultimo dall'OCC, la perizia di parte appare comunque sufficientemente attendibile per la metodologia di calcolo impiegata; in ogni caso, il suo contenuto non è stato contestato dall'istituto di





credito in questa sede e ciò accredita ulteriormente l'attendibilità delle sue conclusioni, che sono state condivise dall'OCC.

Nella prognosi liquidatoria, l'OCC ha stimato che con ogni probabilità l'immobile ipotecato non sarebbe venduto al suo prezzo pieno, a causa delle caratteristiche della zona di appartenenza e dei rilevanti abusi edilizi, bensì ad un prezzo decurtato del 25%, corrispondente alla offerta minima presentabile alla prima seduta d'asta o alla offerta piena presentabile al secondo tentativo d'asta, pari ad € 56.536,88. Ha inoltre ipotizzato che il creditore ipotecario rischierebbe di ritrarre utilità ancora inferiori, per la frequente eventualità che il primo tentativo di vendita resti deserto, pervenendo alla definitiva conclusione che non potrebbe realizzare il credito per un valore superiore ad € 56.536,88, pari al 75% del supposto prezzo a base d'asta, ossia alla percentuale del 67,50%.

Ha quindi confermato la maggiore convenienza della proposta della debitrice che, in applicazione della falcidia, ha offerto di pagare al creditore privilegiato € 56.137,00, di cui una quota significativa sarà saldata in un'unica soluzione mediante il versamento delle liquidità accantonate dalla proponente, che avverrà a seguito della omologa del piano.

La falcidia applicata al creditore ipotecario appare pertanto rispettosa delle premesse di metodo stabilite dall'art. 67 co. 4 CCII, a prescindere dai profili di maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, che non occorre esaminare, in assenza di specifiche contestazioni ai sensi dell'art. 70 co. 9 CCII.

Analoghi criteri sono stati seguiti anche nella falcidia applicata agli altri creditori privilegiati, in virtù della stima del residuo patrimonio della debitrice elaborato dal consulente.

Al vaglio di ammissibilità concorre il giudizio cd. di **“meritevolezza”**.

Secondo l'art. 69 CCII, costituisce condizione soggettiva ostativa per l'accesso al piano l'aver *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*. Contestualmente all'art. 68 co. 2 CCII è fatto onere all'OCC di relazionare su *“a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Il sindacato di meritevolezza non può dunque prescindere dal preliminare esame delle cause dell'indebitamento, ma è ad esse intimamente connesso (cfr. Tribunale Napoli Nord, 7/7/2021: *“è la stessa legge che dà rilievo alle cause del sovraindebitamento ed alla diligenza posta nell'assumere*





*le obbligazioni all'art. 9, comma 3-bis L. 3/12, che le inserisce nel contenuto obbligatorio della relazione particolareggiata dell'OCC a pena di inammissibilità: tale disposizione non avrebbe senso alcuno se letta disgiuntamente dalla norma che censura la condotta colposa del debitore”).*

Le norme menzionate si pongono in sostanziale continuità con la precedente normativa contenuta nella L. 3/2012 e, dunque, anche a seguito della riforma permane invariato il giudizio sulla “meritevolezza” del debitore che versi in colpa grave, dolo o frode. Al Tribunale spetta il compito di individuare le condotte debitorie che non siano state informate a principi di sana e diligente gestione patrimoniale dei propri interessi, allo scopo di inibire l'accesso alla procedura ai soggetti che abbiano assunto obbligazioni in maniera ingiustificata o con la consapevolezza di non potervi adempiere, in contrasto con la *ratio* premiale dell'istituto. Al giudizio negativo del Tribunale sono sottratti invece i debitori che versano in colpa lieve, mossi da mera leggerezza nelle scelte di consumo o vittime degli abusi del mercato creditizio.

In base a tale interpretazione, il debitore potrebbe essere reputato “meritevole” e, dunque, in colpa non grave, soltanto quando al momento della genesi della obbligazione non si trovava già nell'incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili (come ad esempio la malattia di un congiunto o un improvviso licenziamento), oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi della obbligazione, sia stato indotto all'indebitamento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o della propria famiglia.

Tanto premesso in punto di diritto, non sono emerse condotte colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano.

L'indebitamento della proponente infatti deriva principalmente dal rilascio di fideiussione *omnibus* in favore della società Ideal Plastik s.r.l., quando la società era ancora operativa e redditizia, finché la crisi della produzione della plastica non ha condotto al fallimento della società (cfr. pag. 8 della versione aggiornata della relazione particolareggiata). Le obbligazioni assunte dalla società e il successivo tracollo non sono imputabili a condotte volontarie e consapevoli della  ma anzi appaiono riconducibili ad eventi estranei alla sua sfera di azione.

La proponente ha comunque mantenuto un comportamento diligente con gli istituti di credito, proseguendo nel regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario assunto con Banca Intesa s.p.a. e poi con la sua avente causa Crédit Agricole Italia s.p.a., nonostante la sopravvenuta condizione di





sovraindebitamento. Non sono emerse condotte gravemente colpose imputabili alla creditrice, che all'epoca dell'assunzione delle obbligazioni serbava la ragionevole convinzione di riuscire ad assolvere agli oneri finanziari con le risorse a sua disposizione.

Analogamente alla debitrice non può essere rimproverata alcuna negligenza nell'indebitamento con Agenzia delle Entrate Riscossione, subito in qualità di erede dei genitori

Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento delle esigenze dei familiari per cui, anche qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito senza soppesare l'eventuale sopraggiungere di eventi infausti, ma dal tenore dell'art. 69 co. 1 CCII va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Con decreto del 28/4/2023 il Giudice ha vagliato l'astratta **ammissibilità** del piano e disposto che la proposta fosse comunicata ai creditori, concedendo contestualmente la invocata sospensione della procedura esecutiva immobiliare gravante sull'immobile ipotecato.

Sollevato il contraddittorio, i creditori non hanno presentato **osservazioni**. Al contrario, in udienza il creditore ipotecario ha rappresentato di non avere interesse a sollevare deduzioni critiche sul contenuto del piano, ma soltanto sulla estensione delle misure protettive, sulle quali si è provveduto separatamente con decreto del 20/5/2024.

In assenza di specifiche contestazioni da parte dei creditori, non si impone la necessità di analizzare la convenienza del piano ai sensi dell'art. 70 co. 9 CCII.

Alla luce dei dati raccolti e delle considerazioni sopra svolte, si ritiene omologabile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore oggetto del presente procedimento, nella versione da ultimo aggiornata e depositata agli atti il 21/6/2024.

In virtù dell'art. 71 co. 2 CCII, l'organo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario.





Ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII, al termine della procedura, se il piano è stato regolarmente eseguito, ad esito della relazione dell'OCC, il Giudice ne liquida il compenso e ne autorizza il pagamento, salva la facoltà per il gestore di chiedere un acconto sul maggior compenso dovuto successivamente all'omologa.

**P.Q.M.**

OMOLOGA il piano predisposto nell'interesse di

DICHIARA chiusa la procedura a norma dell'art. 70 co. 7 CCII;

ATTRIBUISCE all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 71 CCII;

DISPONE che il presente provvedimento, in uno al piano omologato, nella versione integrata del 21/6/2024, sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord a norma del combinato disposto ricavabile dall'art. 70 CCII, co. 1 e 7;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori adempimenti.

Aversa, 22/7/2024

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo

